



## Il Procuratore della Repubblica di Alessandria

N. 106/21 int.

Ordine di servizio 61/21

Oggetto: **l'estrazione di copia degli atti dei procedimenti archiviati. Art. 116 CPP**

In materia di copie degli atti dei procedimenti penali archiviati, l'art. 116 CPP prevede l'autorizzazione del giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione nei confronti di "chiunque vi abbia interesse".

L'apprezzamento della sussistenza dell'interesse deve ragionevolmente intendersi limitata alle istanze di coloro che sono estranei al procedimento e non già estesa anche alla persona già sottoposta alle indagini, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori, vantando costoro un interesse che è stato preventivamente apprezzato dal legislatore laddove è stata disposta la cessazione del segreto investigativo (art. 329 CPP) e la comunicazione della richiesta di archiviazione (art. 408, 411 CPP) o addirittura prevista la predisposizione di "idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sotto posta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successiva mente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine" in caso di ritardo del pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale o della richiesta di archiviazione (art. 1 comma 9 lett. e) legge 134 del 27 settembre 2021 cd. Riforma Cartabia).

Un intervento di agevolazione del rilascio delle copie dei procedimenti penali era stato sollecitato al Presidente del Tribunale (con nota di questo ufficio dell'11 marzo 2021) ed il 17 settembre 2021 il Presidente di Sezione Penale ha comunicato che il giudice per le indagini preliminari ha inserito nei provvedimenti di archiviazione la dicitura aggiuntiva: "il Gip autorizza i soggetti legittimati ex art. 116 c.p.p. ad estrarre copia degli atti, compreso il provvedimento di archiviazione" e che per le "archiviazioni già definite, potranno essere sottoposte ai Gip incaricati le sole richieste di copie depositate presso il nostro Ufficio, nonché quelle che presentino profili di discrezionalità".

L'ufficio copie della Procura della Repubblica ha esposto la giacenza attuale di 27 domande inevase di copie degli atti di procedimenti penale archiviati.

Per queste ragioni,

1) le richieste di copie degli atti dei procedimenti penali provenienti persona già sottoposta alle indagini, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori, da intendersi autorizzate per legge, devono essere sottoposte al magistrato del pubblico ministero assegnatario del procedimento ovvero al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto;

2) le richieste di copie degli atti dei procedimenti penali provenienti da persone diverse da quelle sopra indicate devono essere trasmesse all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari per l'autorizzazione, corredate dal parere del pubblico ministero.

Si comunichi all'Ufficio Copie per gli adempimenti attuativi.

Si comunichi al Presidente del Tribunale ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nonché al Presidente della Camera Penale di Alessandria

Alessandria 12 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica  
Il Procuratore della Repubblica  
Dr. Enrico CIERI



---